



DELIBERA N. 460 del 9 giugno 2021

Oggetto

Concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della rete pubblica a banda larga – applicabilità art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. 76/2020, conv. con mod. in l.n.120/2020, come modificato dal d.l. 183/2020, conv. con mod. in l. n.21/2021.

AG 4-2021

Riferimenti normativi

Art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. 76/2020, conv. con mod. in l.n.120/2020

Parole chiave

Emergenza sanitaria - SAL emergenziale - Appalto pubblico - concessione.

Massima

La disposizione dell'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. semplificazioni, secondo i chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa del d.l. e nella circolare del MIT n. 45113/2020, è applicabile ai soli contratti di appalto e non anche alle concessioni, tenuto anche conto delle caratteristiche di queste ultime, come desumibili dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'Adunanza del 9 giugno 2021

Premessa

Con nota pervenuta in data 5 maggio 2021, acquisita al prot. n. 36222, laOMISSIS....., società soggetta a direzione e coordinamento diOMISSIS....., ha presentato istanza di parere all'Autorità, segnalando l'urgenza del caso, in ordine all'applicabilità al rapporto concessorio, dell'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, come modificato dal d.l. 183/2020, conv in l. n. 21/2021.

Più in dettaglio, nella nota sopra indicata, è stato rappresentato cheOMISSIS..... (alla quale è stata trasmessa per conoscenza l'istanza di parere) è affidataria, a seguito di procedura ai sensi del d.lgs. 50/2016, di tre concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della rete pubblica a banda larga, con assunzione della totalità dei rischi tipici del rapporto concessorio in capo alla stessa società e con previsione del riconoscimento di un prezzo idoneo a coprire in parte il costo per la realizzazione dell'infrastruttura.

Nel corso dell'esecuzione delle concessioni sopra indicate, è intervenuto il d.l. 76/2020 (d.l. semplificazioni), conv. in l.n. 120/2020, il quale ha introdotto, all'art. 8, comma 4, lett. a), un meccanismo emergenziale che consente l'emissione di un SAL straordinario, anche in deroga alle previsioni contrattuali, per le lavorazioni eseguite al 15 giugno 2021.

La concessionaria, a seguito delle modifiche recate alla disposizione *de qua* dal d.l.183/2020 (d.l. milleproroghe), conv. in l. n. 21/2021, ha chiesto aOMISSIS..... di applicare tale previsione ai rapporti concessori in corso, manifestando la volontà di procedere all'emissione dei SAL straordinari previsti dalla norma, per le opere realizzate entro il 15 giugno 2021.

A fronte di tale richiesta, il concedente ha manifestato dei dubbi sulla percorribilità della proposta della concessionaria e sull'applicabilità della disposizione *de qua* al caso di specie, ritenendo quindi necessario acquisire sulla questione l'avviso dell'Autorità.

A tal fine, nella nota di richiesta parere, la società istante ha illustrato le opposte posizioni delle parti in relazione alla fattispecie illustrata, come segue:

- La societàOMISSIS....., come anticipato, manifesta dei dubbi in ordine all'applicabilità dell'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. semplificazioni alle concessioni indicate in oggetto. A parere della società, infatti, la lettura sistematica del contesto normativo in cui si innesta la disposizione in esame, tenuto conto del momento storico nel quale tale previsione è stata introdotta (l'emergenza sanitaria da Covid-19), induce a ritenere inapplicabile ai rapporti concessori la menzionata disposizione. La *ratio* della stessa, infatti, sembra quella di garantire alle imprese appaltatrici una maggiore liquidità, e quindi, a seguito dell'emissione del SAL, di ottenere i pagamenti per i lavori eseguiti, ancorché non siano maturate le condizioni a tal fine previste negli contratti di appalto. Tale finalità, tuttavia, emergeva con maggiore chiarezza nella versione della disposizione precedente alle modifiche recate dal d.l. milleproroghe ed emessa dopo il lockdown di marzo-aprile 2020, che aveva causato il blocco delle attività di cantiere. Per tale motivo il legislatore ha introdotto la misura del SAL straordinario, consentendo l'emissione del certificato di pagamento a prescindere dalla coerenza di tale operazione con il quadro economico dell'intervento.

Nella versione attuale, invece, nella quale è stata introdotta la necessità che l'emissione del SAL avvenga nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento, il SAL può essere emesso solo se coerente con il quadro economico e cronologico della commessa. Pertanto, la versione della norma attualmente in vigore, oltre ad essere finalizzata a fornire liquidità alle imprese, sembra volta anche ad accelerare l'esecuzione delle opere: attribuendo agli affidatari la possibilità di emettere un SAL speciale al 30 giugno 2021, è verosimile che gli stessi siano incentivati ad accelerare i lavori al 15 giugno 2021, anche se a tale data raggiungano quantitativi di lavori che, secondo le previsioni contrattuali, non consentirebbero il pagamento del SAL.

Tali considerazioni, unitamente all'esame della disciplina delle concessioni contenuta nel d.lgs. 50/2016, conduconoOMISSIS..... a ritenere non applicabile la disposizione in esame al rapporto concessorio, nel quale (anche) il rischio di esecuzione, unitamente al rischio operativo (legato al mancato recupero dell'investimento), restano in capo al concessionario. Inoltre, tenuto conto delle previsioni delle convenzioni (art.9.1.) e della *lex specialis* di gara (art. 22 disciplinare), contemplanti la completa assunzione dei rischi dell'operazione in capo all'affidatario, l'applicazione della norma *de qua*, volta a consentire il recupero di liquidità a causa dell'emergenza in corso, appare incompatibile con la connotazione aleatoria dei rapporti concessori. Infine il riconoscimento del prezzo per la realizzazione dell'infrastruttura, come previsto nelle convenzioni, è funzionale al mantenimento dell'equilibrio della concessione ai sensi dell'art. 165, comma 2 del Codice, pertanto il riconoscimento di liquidità alle imprese in ragione del fermo forzoso dei cantieri, non appare coerente con lo schema della concessione.

Sulla base delle motivazioni sopra riportate,OMISSIS..... ritiene che la disposizione dell'art. dell'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. semplificazioni, non possa trovare applicazione alle concessioni in corso sopra indicate.

- La concessionariaOMISSIS....., al contrario, afferma l'applicabilità del citato art. 8, comma 4, lett. a), alle concessioni, trattandosi di una misura volta a garantire liquidità alle imprese, anche in deroga a diverse previsioni contrattuali e che non introduce, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, alcuna distinzione tra

tipologie di soggetti aggiudicatori/stazioni appaltanti e tra appalti e concessioni; inoltre, la formulazione della disposizione, riferita "ai lavori in corso di esecuzione" e ai "contratti pubblici" in generale, sarebbe riferita non solo agli appalti ma anche alle concessioni.

Quanto alle modifiche recate alla medesima disposizione dal d.l. milleproroghe, a parere della concessionaria, le stesse non hanno modificato nella sostanza la norma, ma hanno esclusivamente esteso temporalmente il regime di favore per le imprese, ivi contemplato, prevedendo altresì un monito per le stazioni appaltanti, in ordine all'emissione del SAL straordinario in coerenza con i limiti di bilancio e con le disponibilità di cassa delle stesse. Inoltre, la disposizione *de qua* sarebbe applicabile al caso di specie, ancorché si tratti di una concessione con assunzione dei rischi in capo al concessionario, alla luce della previsione del riconoscimento di un prezzo per la realizzazione dell'infrastruttura e quindi dei lavori.

Si sottolinea, infine, che l'esclusione delle concessioni dal campo di applicazione della norma, potrebbe determinare una disparità di trattamento dei concessionari rispetto agli appaltatori, in relazione al mancato riconoscimento, solo ai primi, di misure di sostegno nella realizzazione di opere pubbliche.

Alla luce di quanto sopra, la societàOMISSIS....., in qualità di concedente, ha chiesto all'Autorità di dirimere i dubbi interpretativi sopra illustrati, chiarendo se il citato art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, come modificato dal d.l. 183/2020, conv. in l.n. 21/21, sia applicabile ai soli appalti o anche alle concessioni che prevedano la corresponsione di un prezzo, come le concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della rete pubblica a banda larga nelle aree del territorio nazionale, concluse tra la stessaOMISSIS..... e la societàOMISSIS..... e al momento in corso di esecuzione.

Considerazioni

Al fine di rendere il richiesto parere, si osserva preliminarmente che alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, e al fine di introdurre misure in favore degli operatori economici, utili per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione dell'esecuzione dei contratti pubblici, con Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020, l'Autorità ha segnalato a Governo e Parlamento l'opportunità di prevedere, «nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività».

In tale documento è stato osservato che «in materia di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti normativi sono l'articolo 113-bis del Codice medesimo e l'articolo 14 del citato d.m. n. 49/2018. Dalle richiamate disposizioni, si ricava che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il direttore dei lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori. Non è prevista in corrispondenza della sospensione l'emissione di uno Stato avanzamento lavori (SAL), che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14 del d.m. n. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione. Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di tutti i cantieri in corso, una indicazione di tale portata che consente alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell'epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività».

Sulla base di tali considerazioni, come sopra indicato, l'Autorità ha segnalato al legislatore, l'opportunità di introdurre, con riguardo ai contratti di appalto, una specifica disposizione volta a consentire alle SA l'emissione

di un SAL emergenziale anche in deroga alle previsioni della *lex specialis* e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività.

Come può evincersi dal Dossier n. 347/2, della Camera del 24 febbraio 2021 (relativo alla conversione del D.L. 183/2020 - A.S. 2101) con l'art. 8, comma 4, lett. a), del d.l. 76/2020 è stato accolto quanto auspicato dall'ANAC con la segnalazione n. 5/2020. Nel documento *de quo* si dà anche atto delle motivazioni che hanno condotto l'Autorità a formulare tale segnalazione, richiamando le disposizioni in tema di contabilità riferite agli appalti.

Le previsioni dell'art. 8 del d.l. 76/2020 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), conv. in l. 120/2020, si collocano quindi – in coerenza con l'avviso espresso dall'Autorità – tra quelle dettate al fine di fornire ausilio agli operatori economici nella fase emergenziale in corso e far fronte alla carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività di esecuzione degli appalti pubblici.

In particolare, il citato art. 8 (*Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*), introduce, al comma 4, alcune misure specifiche «Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto», prevedendo, alla lettera a) che «il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce» (*norma così modificata dall'art. 13, comma 1-bis, lett. a) e b), d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21*).

La disposizione prevede, inoltre, alla lettera b), il riconoscimento, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria (d.l. 6/2020, conv. in l. n.13/2020 e d.l. 19/2020, conv. in l. n. 35/2020); il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. Infine, la lettera c), prevede che il rispetto delle misure di contenimento introdotte dai d.l. emergenziali sopra citati, costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; si stabilisce, infine, la non applicabilità degli obblighi di comunicazione all'Anac e delle sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La disposizione dell'art. 8, comma 4, sopra richiamata, letta complessivamente, sembra volta a dettare disposizioni speciali in tema di pagamenti degli appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina prevista dall'art. 113-bis del Codice e dal d.m. 49/2018, nonché in ordine alle cause di sospensione dei lavori previste dall'art. 107, comma 4 del Codice, così come proposto dall'Autorità nell'atto di segnalazione sopra indicato.

La *ratio* delle misure disposte dall'art. 8 citato, può evincersi dalla Relazione illustrativa del d.l. semplificazioni, nella quale è stato sottolineato che tale norma «reca disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia» e prevede al comma 4 «alla lettera a), con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (...). Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto. Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di

contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto–legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, si prevede, alla lettera b) il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta.(...). Inoltre, alla lettera c) si prevede che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (...).

Dunque, la Relazione del d.l. semplificazioni, illustra le misure recate dall'art. 8, comma 4, come complessivamente rivolte agli appalti, senza alcun riferimento esplicito anche alle concessioni.

In tal senso depone anche l'esame complessivo della norma la quale, ancorché rechi nella rubrica il generico riferimento ai "contratti pubblici", sembra invero riferibile esclusivamente agli appalti, in quanto volta a dettare disposizione speciali in tema di pagamenti, di rimborsi e di sospensione delle attività di cantiere, che appaiono dedicate esclusivamente agli appalti pubblici.

Anche le modifiche recate all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, dall'art. 13, comma 1-bis, lett. a) e b), d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*), convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, sembrano confermare tale assunto.

A seguito di tale intervento normativo, infatti, all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. semplificazioni, sono state apportate le seguenti modificazioni «a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 15 giugno 2021" e le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"; b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce"». Il riferimento alla disponibilità finanziaria della stazione appaltante e alle risorse annuali stanziare, sembrano confermare l'applicazione della norma ai soli appalti pubblici, posto che il SAL emergenziale può essere emesso solo se coerente con il finanziamento previsto dalla SA per ogni singolo intervento e, quindi, con il quadro economico dello stesso.

Sotto altro profilo, come pure evidenziato dalla società richiedente, la disciplina dettata dall'art. 8, comma 4, del d.l. semplificazioni, sembra non trovare applicazione alle concessioni anche in virtù delle caratteristiche proprie di tali contratti, come desumibili dagli artt. 3 e 164 e segg. del d.lgs. 50/2016.

Come chiarito dall'Autorità nella Relazione Illustrativa del "Contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione da realizzare in partenariato pubblico privato", e nelle linee guida n. 9, infatti, nella concessione, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell'opera in fase di gestione. Ai sensi dell'articolo 180, comma 3, del Codice, il Contratto di PPP deve allocare: a) il rischio di costruzione (legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento di costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera, e al mancato completamento dell'opera), b) il rischio di domanda (connesso ai diversi volumi di domanda che il concessionario deve realizzare oppure alla mancanza di utenza e dunque di flussi di cassa), e/o c) il rischio di disponibilità (riconducibile alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti) (si rinvia al riguardo alle linee-guida n. 9 dell'Autorità).

L'alea legata all'aspetto economico e finanziario dell'operazione, il cd. «rischio operativo», rappresenta l'elemento qualificante della Concessione (Cons. St., Ad. Pl., 27 luglio 2016, n. 22). Pertanto, il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell'opera e sopporta il rischio operativo derivante dal relativo sfruttamento economico con particolare riferimento alla disponibilità dell'opera. La componente «rischio» deve pertanto ricorrere sempre in concreto, ancorché eventualmente ridotta in ragione del riconoscimento in favore del Concessionario di un prezzo, di garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della PA.

L'Autorità ha anche chiarito che presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione e benché il contributo pubblico non sia in astratto un elemento essenziale e/o necessario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di un'operazione di PPP, l'Amministrazione può, ai soli fini del raggiungimento dello stesso equilibrio economico finanziario dell'operazione stabilire, in sede di gara, un prezzo consistente in un contributo in denaro ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico (art. 165, comma 2, del Codice). Dunque il contributo pubblico nell'ambito del rapporto concessorio, secondo le previsioni dell'art. 165 del d.lgs.50/2016 e i chiarimenti dell'Autorità, è funzionale esclusivamente al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, ferma restando l'allocazione dei rischi in capo al concessionario.

In relazione a tali profili, pertanto, posto che nel rapporto concessorio, i rischi dell'operazione e, quindi, anche della realizzazione delle opere, restano in capo al concessionario e che il riconoscimento del prezzo è correlato esclusivamente all'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, l'art. 8, comma 4, del d.l. semplificazioni, volto a consentire il recupero di liquidità alle imprese a causa dell'emergenza in corso, quale misura di sostegno per le stesse, non appare applicabile alle concessioni, alla luce della struttura aleatoria delle medesime.

Quanto sopra sembra trovare riscontro nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 18 novembre 2020, n. 45113, intervenuta sulle disposizioni del d.l. semplificazioni al fine di illustrarne le finalità e i contenuti.

Nella citata Circolare, la misura di sostegno prevista dall'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. semplificazione, è illustrata nell'ambito delle previsioni dedicate agli appalti pubblici, evidenziando (tra l'altro) che «nell'ottica di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica e di consentire agli aggiudicatari di proseguire nell'attività in corso, nonostante la crisi economica originata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, si è provveduto a: (...) autorizzare, in relazione ai lavori in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 e relativamente alle lavorazioni effettuate alla medesima data, il direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ad adottare lo stato di avanzamento lavori, con conseguente pagamento dell'importo dovuto entro quindici giorni dell'emissione del certificato di pagamento che deve essere emesso contestualmente al SAL ovvero entro e non oltre cinque giorni dall'adozione del SAL».

Anche l'Autorità, nel testo scritto del Presidente in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 1^a Affari costituzionali del Senato della Repubblica, del 3 agosto 2020, con riferimento al d.l. 76/2020 e nell'ambito dell'esame delle previsioni dell'art. 8 del d.l. medesimo, quanto alle «Concessioni e PPP», ha affermato, «le misure introdotte nel D.L. in esame riguardano esclusivamente gli appalti e non le concessioni e i PPP, settori in cui i ritardi nell'aggiudicazione incidono in maniera elevata unitamente all'elevata mortalità delle relative procedure. Con riferimento a tale scelta, l'Autorità ribadisce il proprio favore e auspica che la norma venga corretta nel senso di rendere esplicito che dall'ambito di applicazione sono escluse le concessioni e i PPP. (...) L'unica norma che riguarda le concessioni e il PPP è rappresentata dalla modifica introdotta all'articolo 183, comma 15, che consente ora la possibilità di proposte dai privati per il *project financing* anche per interventi già presenti negli strumenti di programmazione (...)».

Alla luce di quanto sopra, pertanto, pur evidenziando che la disposizione dell'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. semplificazioni, genericamente riferita nella rubrica ai "contratti pubblici", può prestarsi ad interpretazioni non univoche, tuttavia, la lettura complessiva della norma, sulla base dei chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa del d.l., nella circolare del MIT e nel documento Anac sopra citati, consente di concludere per l'applicabilità della disposizione *de qua* ai soli contratti di appalto e non anche alle concessioni, tenuto anche conto delle caratteristiche proprie di queste ultime, come sopra sinteticamente illustrate, non coerenti con le misure introdotte dalla medesima disposizione.

Sulla base delle considerazioni che precedono

Il Consiglio

Ritiene che:

- La disposizione dell'art. 8, comma 4, lett. a) del d.l. semplificazioni è applicabile ai soli contratti di appalto e non anche alle concessioni, tenuto anche conto delle caratteristiche di queste ultime, come desumibili dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 giugno 2021

Per il Segretario Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente